

N. R.G. 38969/2013



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Franca Mangano	Presidente
dott.ssa Donatella Galterio	Giudice
dott.ssa Cristiana Ciavattone	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38969/2013 promossa da:

**GOMEZ TABORDA AMANDA**, n. il 24/09/1953 in COLOMBIA (GMZMND53P64Z604M), con il patrocinio dell'avv.to BORNEY GIOVANNI del Foro di Aosta, con elezione di domicilio in Roma presso l'avv.to CAVALIERE FRANCESCO;

ATTRICE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO;**

CONVENUTO-CONTUMACE

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22.4.2016

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, premesso che il TAR, con sentenza n.86/2011, aveva declinato la propria giurisdizione, ha citato in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana per aver contratto matrimonio con un cittadino italiano il 19.10.2005.

Ha dedotto che, con lettera del 28.3.2011, la Presidenza della Regione Autonoma Valle D'Aosta, a cui aveva inoltrato richiesta di concessione della cittadinanza italiana il 19.12.2006, le aveva comunicato l'inammissibilità della domanda essendo intervenuto uno dei casi di scioglimento del matrimonio prima dell'adozione del decreto da parte dell'ufficio, ossia il decesso del coniuge cittadino, avvenuto in data 11.3.2010; parte attrice ha, quindi, dedotto che, in ipotesi di premorienza del coniuge di cittadinanza italiana, deve essere salvaguardato il diritto del coniuge straniero superstite di ottenere la concessione della cittadinanza maturata in costanza di matrimonio, dal momento che la morte di un coniuge è fattispecie totalmente diversa dagli altri casi di scioglimento del matrimonio.

Il Ministero non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.

Istruita con produzioni documentali, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 27.1.2016.

§§§

La domanda è infondata.

L'articolo 5 della L.91/1992 richiede allo straniero che voglia ottenere la cittadinanza italiana il possesso di determinati requisiti, in particolare: il



matrimonio con un cittadino italiano, perdurante fino al momento dell'adozione del decreto di conferimento della cittadinanza e alternativamente: il decorso di un periodo minimo di tempo dalla data di celebrazione del matrimonio (due anni, ridotti alla metà se vi sono figli nati o adottati dai coniugi) di residenza legale ininterrotta nel territorio della Repubblica, durante il matrimonio, in conformità alle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e a quelle relative all'iscrizione anagrafica, oppure, se residente all'estero, il decorso di tre anni dalla data del matrimonio, ridotti alla metà se vi sono figli nati o adottati dai coniugi.

Dunque, la sussistenza del matrimonio e l'inesistenza di separazione personale dei coniugi, annullamento o scioglimento del matrimonio sono requisiti essenziali ai fini dell'acquisto della cittadinanza; tra i casi di scioglimento del matrimonio e cessazione dei suoi effetti civili va ricompreso il decesso del coniuge, ai sensi dell'art. 149 cod. civ.

Il caso in esame riguarda proprio quest'ultima fattispecie, trattandosi di domanda di cittadinanza inoltrata dal coniuge straniero rimasto vedovo per la morte del coniuge cittadino italiano avvenuta prima del perfezionamento del procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza, concluso con un diniego.

Ebbene, prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 94/2009, in caso di morte del coniuge italiano, il coniuge straniero vedovo poteva comunque ottenere la cittadinanza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992 (acquisto della cittadinanza per *iuris communicatio*) anche se, al momento dell'istanza, non possedeva più la qualità di coniuge, purché fossero trascorsi tre anni di matrimonio (Consiglio di Stato, parere del 30.11.1992 n. 2482).

Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 94/2009, non è più consentito l'acquisto della cittadinanza allo straniero che sia rimasto vedovo del coniuge italiano dopo la presentazione della domanda: poiché, come detto, la morte comporta lo scioglimento del matrimonio, viene meno il requisito della costanza del matrimonio con il cittadino italiano al momento dell'adozione del decreto di conferimento della cittadinanza; dunque, in mancanza di tale requisito, che può venir meno in qualsiasi momento dopo l'inizio del procedimento, il decreto di conferimento non può essere adottato e perciò l'istanza per il conferimento della cittadinanza deve essere respinta.

Nel caso di specie, l'istanza volta alla concessione della cittadinanza era stata presentata nel 2006, sotto il vigore della precedente normativa applicabile, dunque, alla fattispecie (in base alla quale il coniuge straniero acquistava la cittadinanza italiana se coniugato con un cittadino italiano per tre anni, ovvero per soli sei mesi se, dopo il matrimonio, avesse risieduto legalmente in Italia per lo stesso periodo di tempo): ciò posto, sebbene siano irrilevanti, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, le modificazioni del rapporto di coniugio sopravvenute, difetta comunque il requisito temporale richiesto dalla norma previgente, poiché al momento della presentazione dell'istanza non era maturato il triennio dalla celebrazione delle nozze (avvenuta nel 2005), né è stata fornita la prova (non essendovi in atti nemmeno la deduzione della circostanza) della regolare residenza in Italia dell'attrice nel periodo di sei mesi dopo il matrimonio, ipotesi che avrebbe legittimato il riconoscimento dello status.

Le spese di lite devono essere compensate per la mancata costituzione del convenuto.



**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:

- rigetta la domanda;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 13/05/2016

**IL GIUDICE REL.**

*dott.ssa Cristiana Ciavattone*

**IL PRESIDENTE**

*dott.ssa Franca Mangano*

